

# CONVENZIONE

tra lo **Stato del Canton Ticino**, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni

e

il **Municipio di Gerra Verzasca**

per la regolamentazione dei lavori di manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile comunale.

Richiamata la circolare 4 luglio 1984 dell'ex Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni;

richiamato l'art. 39 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 che recita:

"Delle strade cantonali situate nelle zone edificabili i Comuni devono provvedere:

- alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra-sottopassi, compreso il servizio invernale;
- all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;
- alla pulizia del campo viabile.

I Comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da essi eseguiti sulle strade cantonali."

**si conviene quanto segue:**

1. Al Comune di Gerra Verzasca sono affidati in esecuzione, a complete sue spese, sulle strade cantonali di cui all'art. 4 i seguenti lavori:

- *la manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi, compreso il servizio invernale;*
- *l'esercizio e la manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa;*
- *la manutenzione di tutte le opere o impianti da esso eseguiti sulle strade cantonali.*

2. Allo Stato del Canton Ticino sono affidati in esecuzione sulle strade cantonali di cui all'art. 4, i seguenti lavori:

- *la pulizia del campo viabile;*
- *la segnaletica orizzontale (linea mediana e di bordo);*
- *il servizio invernale del campo viabile;*
- *la manutenzione della pavimentazione del campo viabile;*
- *la manutenzione ed il ripristino di manufatti (muri, ponti, barriere).*

3. Per le prestazioni di pulizia del campo viabile (pulizia del campo viabile, delle caditoie, delle canalizzazioni, banchine e scarpate), comprendenti 4 interventi annuali di

pulizia del campo viabile e 2 interventi annuali di pulizia delle caditoie, sarà richiesto un compenso annuo di fr. 0.50 per metro quadrato di superficie stradale (valuta 1985).

4. La convenzione si applica alle seguenti strade:

• strada in Valle (Prato Maggiore)	ml.	870	mq.5'220.
• strada in Valle (Croce)	ml.	200	mq. 1'200.
• strada principale Gerra Piano	ml.	1'400 (50%)	mq.4'900.
• Gerra Piano-Medoscio (fino alla località "Log")	ml.	1'600	mq.8'800.
• Agarone-Piandesso	ml.	1'200	mq. 5'000.

**per complessivi 25'120.- mq.**

5. Il pagamento di ogni indennità è subordinato al completo adempimento degli obblighi assunti dal Cantone.

6. L'indennità di cui al punto 3 verrà adeguata, in caso di eventuali rincari o diminuzioni dei salari, materiali e macchinari.  
Farà stato quanto ufficialmente riconosciuto dal Cantone per le variazioni del carovita, ritenuto che l'incidenza della mano d'opera sull'indennità base è del 90%.

L'indennità base del 1985 è quella esposta al punto 3.

Il primo adeguamento in funzione del rincaro sarà applicato nella fatturazione per l'anno 1986.

7. La convenzione entra in applicazione il 1.marzo 2000.  
La scadenza è fissata il 31.dicembre 2000.

Se una delle parti contraenti non denuncia la convenzione almeno tre mesi prima, la stessa si riterrà tacitamente rinnovata di anno in anno.

8. La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente del 7.5.1996 e ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione [gov. no.](#) 4703 del 11.9.1996.

9. La convenzione diverrà esecutiva con la ratifica del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 28 marzo 2000

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

PER IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

La presente conven

zione è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa del 12  
aprile 2000 N. 1551.

PER IL CONSIGLIO DI STATO